ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 17

Misure da applicare sia nelle zone di protezione sia nelle zone di sorveglianza

Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza:

a) procedure che consentono la rintracciabilita' di qualsiasi elemento in grado di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattivita', le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattivita' infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo;

b) i titolari delle aziende avicole sono tenuti a fornire, laddove richieste, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattivita' e alle uova che entrano o escono dall'azienda. I servizi veterinari delle aziende sanitarie adottano ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore. L'informazione puo' essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di lotta, attua un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattivita', nelle aziende o nelle zone a rischio.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9

Titolo	IV — Influenza aviaria ad alta patogenicità (hpai)
Capo	II — Zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-17-misure-da-applicare-sia-nelle-zone-di-protezione-sia-nelle-zone-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it